



**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**  
Provincia di Modena

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 15 del 30/03/2021**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE..**

L'anno **duemilaventuno** addi **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 11 del **30/03/2021** ).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GALLI GIOVANNI	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	Presente
ADANI ANDREA	Presente
TONDI CHRISTIAN	Presente
TRENTI ADRIANO	Presente
ANCORA MARTINA	Assente
DI PALMA LUCA	Presente
CORSINI FAUSTO	Presente
RINALDINI ARIANNA	Presente
GIANAROLI GIAN LUCA	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Presente
BALDACCINI STEFANO	Presente
PIGNATTI ALESSANDRO	Presente

**PRESENTI N. 12**

**ASSENTI N. 1**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

*La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art 73 del D.L. 18/2020 e dal provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19"*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

**RICHIAMATI** l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree"*

*pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante";*

**TENUTO CONTO** altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risultava affidata, alla data del 31/12/2020, ad ICA SRL, in virtù delle indicazioni dell'atto del Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2017 che aveva deliberato l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della ICP e della TOSAP e della loro riscossione coattiva, per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2022.

**EVIDENZIATO** che il comune di Marano sul Panaro appartiene sia all'Unione Terre di Castelli (unitamente ad altri 7 comuni) sia all'Ufficio Tributi Unico con i comuni di Vignola e Savignano sul Panaro;

**EVIDENZIATO INOLTRE** che l'Unione Terre di Castelli, nell'anno 2017 bandì la gara per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della ICP e della TOSAP per i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Spilamberto e Vignola con l'intento di assicurare agli enti le economie di scala derivanti dal gestire una procedura unica, suddivisa su più lotti, coordinando le scadenze delle diverse concessioni e armonizzando le caratteristiche contrattuali;

**CONFERMATA** l'opportunità di assicurare l'omogeneità alle scadenze contrattuali per rendere possibile l'espletamento dalla centrale di committenza unica dell'Unione Terre di Castelli della prossima eventuale gara di affidamento del servizio di cui all'oggetto;

**PRESO ATTO** che molti comuni dell'Unione hanno deliberato o sono in procinto di deliberare una proroga alla concessione di anni uno (1) oltre a revisionare alcuni parametri contrattuali al fine di tener conto degli elementi sotto riportati;

**DATO ATTO INFATTI** che, rispetto alle condizioni in cui si svolgeva il servizio di accertamento e riscossione delle TOSAP e dell'ICP al momento della gara, le attuali condizioni sono significativamente diverse ed in particolare:

1. la natura tributaria delle entrate (TOSAP e ICP) è stata sostituita dalla natura patrimoniale del CUP;
2. la gestione di due entrate tributarie con presupposti diversi (imposta e tassa) è stata sostituita da una unica gestione di una entrata patrimoniale;
3. non è più possibile fare affidamento, conseguentemente, ad un duplice aggio per la remunerazione del concessionario ma, trattandosi di una unica entrata, è necessario individuare un unico aggio di riferimento;
4. le entrate sono interamente incassate (sia la riscossione ordinaria, sia la riscossione coattiva) su conti correnti intestati all'ente;
5. con una pluralità di atti, in relazione al diffondersi dell'epidemia di Corona virus le attività di riscossione coattiva hanno subito una sospensione per un tempo significativamente lungo;
6. l'anno 2020 è stato caratterizzato da una grave crisi economica conseguente delle misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus;

**DATO ATTO** che le considerazioni espresse al punto 6 hanno determinato una riduzione significativa del gettito così come sotto riportato:

<b>Tipologia di entrata</b>	<b>Stima Gara</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Dif gara</b>
TOSAP	33.000,00	21.097,01	18.525,20	-43,86%
ICP	35.000,00	25.979,24	23.176,01	-33,78%

<b>Totale</b>	<b>68.000,00</b>	<b>47.076,25</b>	<b>41.701,21</b>	<b>-38,67%</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

***PRESO QUINDI ATTO CHE:***

- rispetto alle stime di gara (ed alla prospettive di incasso) la crisi economica indotta dal COVID ha determinato una riduzione complessiva degli incassi per oltre il 38% modificando il rapporto di sinallagmaticità della concessione così come per altro evidenziato dal concessionario ICA con propria nota assunta al protocollo dell'ente con n. 7140 del 27/10/2020;
- la Soc. I.C.A. S.r.l., con la nota n. 71410/20, ha avanzato una richiesta di rinegoziare i due contratti in essere sulla base dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alle conseguenze indotte dall'emergenza sanitaria per Covid-19, con particolare riguardo al lock-down che ha comportato un blocco generalizzato della riscossione nonché un rallentamento operativo in ogni fase della stessa. La richiesta, dovuta dallo squilibrio sinallagmatico creatosi a seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure prospettabili in sede di riequilibrio tramite rinegoziazione pattizia, trova la sua concretezza nella doverosità della rinegoziazione alla stregua delle norme del codice civile, così come osservato dalla Corte di Cassazione nella relazione tematica n. 56 dell'08/07/2020. Secondo i giudici di legittimità, infatti nella specifica e particolare situazione venutasi a creare in seguito alla pandemia dovuta al Covid-19, rinegoziare un contratto sperequato trova ragione e fondamento nel dovere di comportarsi secondo buona fede (artt.1175 e 1375c.c.);

***RICHIAMATO*** l'art.106 del Codice dei Contratti il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e speciali, possano essere modificati senza una nuova procedura nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata anche da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice o per l'Ente aggiudicatore;

***PRESO INOLTRE ATTO*** che l'art. 5 del capitolato di gara prevede espressamente che "In caso di revisione delle tariffe o della disciplina dei tributi oggetto della concessione, che comporti una variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, superiore o uguale al 10%, l'aggio ed il minimo garantito di quell'entrata saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.";

***PRESO ATTO*** che per l'ICP e pubbliche affissioni si è verificato una riduzione del 33,78% e che quindi, per effetto del sopra citato art. 5, è necessario rideterminare il minimo garantito per l'anno 2020;

***RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO*** al fine di garantire la continuità del servizio nel quadro dei mutati elementi di riferimento sopra descritti ai punti 1- 7, avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di mantenere l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'oggetto, demandando al responsabile dell'ufficio tributi unico la verifica degli elementi contrattuali che consentano di:

- ottenere condizioni economiche migliorative;
- rispettare il dettato dell'art. 5 del bando di gara (e del contratto di affidamento in concessione) per ciò che attiene alla rideterminazione del minimo garantito per l'anno 2020;
- ripristinare il sinallagma contrattuale alla luce della spiccata riduzione degli incassi registrati nel biennio 2019/2020 rispetto alle condizioni di gara;
- mantenere l'omogeneità della durata della concessione rispetto agli altri comuni dell'Unione Terre di Castelli fino ad una proroga massima di mesi 18;

***ACQUISITO*** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

***TENUTO CONTO*** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

***RICHIAMATI*** i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021, avente per oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione.”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2021, avente per oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 02/02/2021, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Finanziario 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).”;

***DATO ATTO*** che la registrazione degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri indicati nel verbale del precedente punto all’ o.d.g. del Consiglio Comunale costituisce resoconto della seduta, ex art.75, comma 6, del Regolamento del Consiglio comunale e che ai sensi dell’art 78 comma 6 del medesimo Regolamento essa è depositata presso l’Ufficio di Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune;

***DATO ATTO*** che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

***VISTO*** il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

***DATO ATTO*** che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. zero ed astenuti n. 4 (Consiglieri Gianaroli, Leonelli, Baldaccini e Pignatti), espressi per appello nominale;

### ***DELIBERA***

1. Di confermare la scelta di affidare in concessione i servizi di cui all’oggetto;
2. Di avvalersi, qualora si verificano le condizioni di cui all’art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, della facoltà di affidare la concessione della riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale al soggetto concessionario titolare della concessione al 31/12/2020 (ICA SRL);
3. Di dare mandato, conseguentemente, al responsabile dell’ufficio tributi unico alla verifica della ridefinizione degli elementi contrattuali che consentano di:
  - a) ottenere condizioni economiche migliorative;
  - b) rispettare il dettato dell’art. 5 del bando di gara (e del contratto di affidamento in concessione) per ciò che attiene alla rideterminazione del minimo garantito per l’anno 2020;
  - c) ripristinare il sinallagma contrattuale alla luce della spiccata riduzione degli incassi registrati nel biennio 2019/2020 rispetto alle condizioni di gara;
  - d) mantenere l’omogeneità della durata della concessione rispetto agli altri comuni dell’unione Terre di Castelli con un eventuale proroga massima di mesi 18;
4. Di affidare, qualora non si verificano le condizioni di cui al punto precedente, al responsabile dell’ufficio tributi unico, il compito di attivare le procedure per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di garantire la continuità del servizio, con voti favorevoli n. 8, contrari n. zero ed astenuti n. 4 (Consiglieri Gianaroli, Leonelli, Baldaccini e Pignatti), espressi per appello nominale,

## **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

**IL SINDACO  
GALLI GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARTINI MARGHERITA**